

**PORTOBELLO S.P.A.**

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

## **PREMESSA**

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura OPC**") disciplina la gestione delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) effettuate da Portobello in seguito all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

La Procedura OPC è stata predisposta ai sensi: (i) dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana (il "**Regolamento Emittenti AIM**"); (ii) dell'articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 ("**Regolamento Consob**"); e (iii) delle disposizioni in tema di parti correlate per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, adottate da Borsa Italiana nel mese di maggio 2012 (le "**Disposizioni OPC AIM Italia**").

Alle suddette fonti normative si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura OPC.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle suddette fonti normative si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura OPC e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

## **ARTICOLO 1 - OBIETTIVI**

- 1.1. La presente Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società.
- 1.2. Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle OPC e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.

## **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

**"AIM Italia"** ha il significato di cui alla Premessa;

**"Amministratori Indipendenti"** indica gli amministratori che sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili, in ragione dell'attività svolta dalla Società;

**"Assemblea"** indica l'assemblea dei soci della Società;

**"Borsa Italiana"** ha il significato di cui alla Premessa;

**"Collegio Sindacale"** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

**"Codice Civile"** indica il codice civile italiano, R.D. 16 marzo 1942, n. 262;

**"Comitato Parti Correlate"** o **"Comitato"** indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza di quest'ultimo e del Presidente del Collegio Sindacale; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti;

**"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard"** fatto salvo per le Delibere-Quadro, per le quali la presente definizione non rileva, indica le condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ovvero le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;

**"Consiglio di Amministrazione"** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Delegati**” indica gli organi delegati all'approvazione delle OPC, competenti in relazione alla specifica OPC, sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare;

“**Delibere-Quadro**” ha il significato di cui all'Articolo 7.1;

“**Delibere-Quadro di Maggiore Rilevanza**” ha il significato di cui all'Articolo 8.2;

“**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**” indica i dirigenti con responsabilità strategiche come definiti nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ovvero i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa;

“**Disposizioni OPC AIM Italia**” ha il significato di cui alla Premessa;

“**Documento Informativo**” ha il significato di cui all'Articolo 9.1;

“**Funzione Responsabile**” indica la funzione competente per la singola OPC secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se la Società non si avvale di alcuna struttura interna;

“**Indici di Rilevanza**” ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto della Società tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:
- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento CE 2002/1606;
  - iii. per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall'acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui agli Articoli 8.2 e 9.2 della Procedura OPC, in primo luogo la Società determina la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili, in secondo luogo, per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società determina la rilevanza del cumulo di OPC, congiuntamente considerate, sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad esso applicabili;

**"Operazioni con Parti Correlate"** o **"OPC"** indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento Consob di volta in volta vigente, ad oggi coincidenti con qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche; restano escluse dalla definizione di Operazioni con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali a titolo esemplificativo le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);

**"Operazioni di Importo Esiguo"** indica le Operazioni con Parti Correlate il cui valore assoluto sia, per singola operazione, uguale o inferiore a Euro 50.000,00 (*cinquantamila*) e per le quali siano stati considerati:

- i. l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori;
- ii. il fatto che tale OPC possa essere di dimensione trascurabile anche ove confrontata con i valori medi delle OPC della stessa tipologia concluse dei precedenti 3 (*tre*) esercizi;

**"Operazioni di Maggiore Rilevanza"** indica le "operazioni di maggiore rilevanza" – come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni OPC AIM Italia di volta in volta vigenti – in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (*cinque per cento*);

**"Operazioni di Minore Rilevanza"** indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

**"Operazioni Ordinarie"** indica le "operazioni ordinarie" come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ad oggi coincidente con le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società;

**"Parti Correlate"** indica le "parti correlate" come definite nel Regolamento Consob di volta in volta applicabile, ad oggi coincidenti con il soggetto che rispetto alla Società:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (*venti per cento*), dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

I termini e le espressioni di cui alla presente definizione hanno, per quanto non espressamente definiti nella presente Procedura OPC, il medesimo significato di cui al Regolamento Consob;

**"Portobello"** o **"Emittente"** o **"Società"** indica Portobello S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Torlonia 4/B, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13972731007, REA RM-1486865;

**"Presidi Equivalenti"** indica i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura OPC da adottarsi da parte della Società qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di

composizione;

**"Procedura OPC"** ha il significato di cui alla Premessa;

**"Regolamento Consob"** ha il significato di cui alla Premessa;

**"Regolamento Emittenti AIM"** ha il significato di cui alla Premessa;

**"Soci Non Correlati"** indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata OPC e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPC sia alla Società;

**"Società Collegata"** indica la "società collegata" come definita nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ad oggi coincidente con l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto (per la cui definizione si rinvia al Regolamento Consob);

**"Società Controllata"** indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento;

**"Stretto Familiare"** indica un familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei rapporti con la Società. Può includere: (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

**"TUF"** indica il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 3 - IDENTIFICAZIONI DELLE PARTI CORRELATE**

- 3.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la compilazione dei moduli messi a disposizione della Società, con la quale il soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.
- 3.2. Gli amministratori, i sindaci, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari: (i) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; ovvero (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, hanno l'obbligo, tempestivamente e comunque entro il 30° (*trentesimo*) giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, di inviare una nuova autocertificazione e comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa: (i) la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti tra cui gli Stretti Familiari, qualificabili come Parti Correlate, nonché (ii) la classificazione delle entità nelle quali loro stessi ovvero

i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (*venti per cento*), dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura OPC, quali Parti Correlate, nonché *(iii)* tutte le variazioni significative intervenute ai fini della correttezza della valutazione circa la classificazione come Parti Correlate dei predetti soggetti.

- 3.3. Il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di inviare tempestivamente la lista delle Parti Correlate della Società ai responsabili delle diverse funzioni della Società e delle Società Controllate, le quali appena abbiano notizia della predisposizione di possibili operazioni da compiersi da parte della Società – direttamente o per il tramite di Società Controllate – con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura OPC, sono tenute ad operare in conformità alla Procedura OPC prima di formalizzare l'operazione e a segnalare la circostanza senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: *(i)* la società che dovrebbe compiere l'operazione; *(ii)* la controparte dell'operazione e la ragione della correlazione; *(iii)* la tipologia e l'oggetto dell'operazione; *(iv)* le motivazioni dell'operazione; *(v)* il valore economico dell'operazione e le modalità di determinazione del prezzo; *(vi)* le altre informazioni rilevanti. Le valutazioni in merito all'individuazione della Parte Correlata, alla rilevanza, significatività, esiguità e ricorrenza dell'operazione quale OPC ai sensi e per gli effetti di cui alla presente Procedura OPC saranno valutate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 4 - ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPC**

- 4.1. Ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo 8.2, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2. L'approvazione delle OPC è rimessa alla competenza degli organi delegati (i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, se tali OPC ricadono in una tipologia di atti o negozi che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
- 4.3. In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.4. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
- (a) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'approvazione dell'OPC e al Comitato Parti Correlate, informazioni



complete e adeguate in merito all'OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società nonché, nel caso in cui le condizioni dell'OPC siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, gli oggettivi elementi di riscontro al riguardo;

- (b) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa di volta in volta individuato dal Consiglio di Amministrazione per singola OPC. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.
- 4.5. Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a deliberare sull'approvazione dell'OPC un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'OPC, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare sull'approvazione dell'OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.
  - 4.6. Nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
  - 4.7. Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente Articolo 4. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
  - 4.8. Successivamente alla decisione dell'organo competente a deliberare sull'approvazione dell'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

- 4.9. I Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: (i) la controparte con cui ciascuna OPC è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna OPC; (iii) le motivazioni di ciascuna OPC e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

#### **ARTICOLO 5 - COMITATO PARTI CORRELATE**

- 5.1. Il Comitato Parti Correlate si compone di tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza di quest'ultimo e del Presidente del Collegio Sindacale.
- 5.2. I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 6.
- 5.3. Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 5 (*cinque*) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### **ARTICOLO 6 - PRESIDI EQUIVALENTI**

- 6.1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'Articolo 5 della Procedura OPC, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
- (a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che tra questi vi sia un Amministratore Indipendente;
  - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato dal Presidente del Collegio Sindacale;

- (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (d) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (c) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

#### **ARTICOLO 7 - DELIBERE-QUADRO**

- 7.1 Le OPC omogenee realizzate con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante il ricorso a delibere-quadro (le "**Delibere-Quadro**").
- 7.2 Le Delibere-Quadro sono adottate e rinnovate in occasione dell'approvazione annuale del bilancio della Società. Qualora per motivi di opportunità, la Società ritenga di dover approvare Delibere-Quadro nel corso dell'esercizio sociale, le stesse dovranno necessariamente scadere e, eventualmente, essere rinnovate, in occasione dell'approvazione annuale del bilancio della Società relativo all'esercizio di riferimento.
- 7.3 Le Delibere-Quadro dovranno riferirsi a OPC sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
  - (a) le Parti Correlate coinvolte;
  - (b) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad 1 (*uno*) anno;
  - (c) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro;
  - (d) il numero massimo previsto delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento, ove applicabile, e la motivazione delle condizioni previste;
  - (e) l'impegno della Funzione Responsabile di fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.
- 7.4 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC di cui all'Articolo 4 che precede.
- 7.5 La Funzione Responsabile riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.

## **ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO**

- 8.1 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, fatto salvo quanto di seguito previsto.
- 8.2 Per le Delibere-Quadro aventi a oggetto OPC tali che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza (le "**Delibere-Quadro di Maggiore Rilevanza**") la Società rinuncia espressamente alla facoltà di cui al combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM e dell'articolo 10 del Regolamento Consob.
- 8.3 Pertanto, fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 4.4, 4.5, 4.6. e 4.9, le Delibere-Quadro di Maggiore Rilevanza sono sottoposte esclusivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere motivato favorevole e vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società all'adozione della Delibera-Quadro di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.4 Gli amministratori esecutivi della Società comunicano preventivamente le Delibere-Quadro di Maggiore Rilevanza, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla Funzione Responsabile, che ne informano il Comitato Parti Correlate.
- 8.5 Il Comitato Parti Correlate interviene nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'accordo quadro oggetto della Delibera-Quadro di Maggiore Rilevanza e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai Delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, rilasciando il parere di cui al precedente Articolo 8.3.
- 8.6 Il parere di cui al precedente Articolo 8.3 è trasmesso dal Comitato Parti Correlate, salvo comprovate ragioni (ivi incluse eventuali richieste di approfondimento e chiarimento formulate dal Comitato Parti Correlate), entro 3 (*tre*) giorni precedenti la data prevista per l'approvazione della Delibera-Quadro di Maggiore Rilevanza. Il Comitato Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione Delibera-Quadro di Maggiore Rilevanza.
- 8.7 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate, si applicheranno i Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6 della Procedura OPC, a tutela della correttezza sostanziale della Delibera-Quadro.
- 8.8 In occasione di una Delibera-Quadro di Maggiore Rilevanza, la Società predispone il Documento Informativo di cui al successivo Articolo 9.

## **ARTICOLO 9 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

- 9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM – un documento informativo

redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia (il "**Documento Informativo**").

- 9.2 La Società predisporre il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, OPC tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le OPC compiute da Società Controllate (ove presenti) mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'Articolo 11 della Procedura OPC.
- 9.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, entro 7 (*sette*) giorni dall'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 (*sette*) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente Articolo 9, la Società, entro il 21° (*ventunesimo*) giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, una nuova versione del Documento Informativo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 9.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di OPC previsto dall'Articolo 9.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (*quindici*) giorni dall'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo.
- 9.5 Nei termini previsti dai precedenti articoli 9.3 e 9.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito *internet*, l'eventuale parere dell'Amministratore Indipendente e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia, motivando tale scelta.
- 9.6 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Articolo 9.1 che precede e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, nel termine

più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente Articolo 9.6 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

- 9.7 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse, nel periodo di riferimento;
  - (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, Codice Civile, concluse, nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
  - (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 9.8 Ai fini del precedente Articolo 9.7, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati ai sensi degli articoli 9.1, 9.2 e 9.5 della Procedura OPC, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- 9.9 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso appositamente comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (*quindici*) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

#### **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO**

- 10.1 Qualora una Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2014/596 e, pertanto, debba essere comunicata al mercato ai sensi della "Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e obblighi di comunicazione" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:
- (a) l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
  - (b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
  - (c) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previsti per le

Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;

- (d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 11 che segue;
- (e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate.

#### **ARTICOLO 11 - ESCLUSIONI**

11.1 La Procedura OPC non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex articolo 2389, primo comma, Codice Civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, Codice Civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- (e) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iii. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (f) alle OPC Ordinarie che non siano oggetto di Delibere-Quadro, purché concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Articolo 11.2 in caso di OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- (g) alle OPC con o tra eventuali Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società (ove presenti), nonché le OPC con Società Collegate alla Società (ove presenti), qualora nelle Società Controllate o Collegate alla Società – controparti

dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Articolo 11.3) di altre Parti Correlate della Società;

(h) fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 9 della Procedura OPC, alle OPC da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza.

11.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'Articolo 11.1 lett. (f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dagli Articoli da 9.1 a 9.6 della Procedura OPC, fermo quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).

11.3 Ai fini dell'esenzione di cui all'Articolo 11.1, lett. (g) che precede, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una OPC, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dai Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob.

11.4 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazioni al pubblico individuati nell'articolo 17 del Regolamento UE 2014/596.

#### **ARTICOLO 12 - OPC EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE (OVE PRESENTI)**

12.1 Qualora la Società esamini o approvi un'OPC da concludersi per il tramite di un Società Controllata alla Società, ove l'OPC sia soggetta alla presente Procedura OPC, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli Articoli 4, 7 e 8.

#### **ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO**

13.1 Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

(a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni OPC AIM Italia; e

(b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC, e ne riferisce all'Assemblea in conformità all'articolo 2429, secondo comma, Codice Civile.

13.2 Fermo restando quanto sopra, il principale responsabile della corretta applicazione della presente Procedura OPC è il Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14 – APPROVAZIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA OPC**

14.1 La presente Procedura OPC è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente in carica.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione



della Procedura OPC, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

- 14.3 Con delibera del 26 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di apportare alla Procedura OPC le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in virtù: (i) della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile all'Emittente; ovvero (ii) di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana; ovvero (iii) di modifiche richieste dal Nomad, le quali saranno prontamente portate a conoscenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 14.4 La presente Procedura OPC potrà essere modificata solo per iscritto e mediante delibere approvate, secondo quanto indicato dall'articolo 1, terzo comma, delle Disposizioni OPC AIM Italia, previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno 3 (*tre*) Amministratori Indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

#### **ARTICOLO 15 – EFFICACIA E PUBBLICAZIONE**

- 15.1 La Procedura OPC è pubblicata sul sito *internet* della Società [www.portobello-club.com](http://www.portobello-club.com) alla sezione Governance e indicata, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile, dove viene altresì fornita informazione sulle OPC effettuate.
- 15.2 La presente Procedura OPC entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.